



<b>COSA:</b>	<b>ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI</b>
<b>LEGGE DI RIFERIMENTO:</b>	<i>Ai sensi dell'Art.65 della legge 23/12/98, n.448</i>
<b>ATTIVABILITA':</b>	<b>ATTIVABILE SINO AL 31/01/2022 MEDIANTE MODULO DA CONSEGNARE AL PROTOCOLLO COMUNALE PREVIA SUPERVISIONE DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI</b>

## **COS'E'?**

È un assegno, concesso in via esclusiva dai comuni e pagato dall'INPS, rivolto alle famiglie che hanno almeno 3 figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica) e che dispongono di patrimoni e redditi limitati come sotto riepilogato.

## **CHI PUO' RICHIEDERLO?**

- nuclei familiari residenti, composti da cittadini italiani e dell'Unione europea;
- nuclei familiari composti da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari privi di cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente, del coniuge o ricevuti in affido preadottivo;
- nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali inferiori a quelle previste dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido per l'assegno (**per l'anno 2021 pari a € 8.788,99**);
- cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
- cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo (articolo 13 della legge del 6 agosto 2013, n. 97 e circolare INPS n. 5 del 15 gennaio 2014).

## **REQUISITI**

- Il nucleo familiare deve essere composto **almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica)**, che siano figli del richiedente o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.
- Il requisito della composizione del nucleo non è soddisfatto se uno dei tre figli minori, anche se risulta nella famiglia anagrafica del richiedente, **sia in affidamento presso terzi**.
- Il nucleo familiare non deve disporre di risorse reddituali e patrimoniali superiori a quelle previste dall' ISEE.
- I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda. Chi presenta la domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno, deve fare riferimento ai requisiti posseduti il 31 dicembre.

## **DECORRENZA E DURATA**

L'assegno al nucleo familiare viene erogato per  **tredici mensilità**.

L'assegno decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte, salvo che il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente. **In quest'ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto.**

## **PAGAMENTO DELL'ASSEGNO**

L'INPS provvede al pagamento con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) sulla base dei dati trasmessi dai comuni almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. I dati del mandato di pagamento devono essere ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.

**Il comune** che ha concesso il beneficio è competente per i controlli e per gli eventuali provvedimenti di revoca.

## **MISURA DELL'ASSEGNO**

L'assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato:

- sino ad un importo massimo **di € 145,14** mensili per le richieste relative all'anno 2021 **(€ 1.886,82 annuali se riconosciuti in misura massima)**;
- per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori, secondo quanto indicato al punto precedente;
- fino ad un periodo massimo di dodici mesi e tredici mensilità.

Gli assegni al nucleo familiare possono essere richiesti annualmente dallo stesso nucleo, purché sussistano i requisiti relativi alla composizione e alla situazione economica del nucleo.

**Il nucleo richiedente deve essere titolare di risorse reddituali e patrimoniali non superiori alle soglie previste dall'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 8.788,99 per l'anno 2021**

L'assegno viene erogato dall'INPS **in due rate semestrali posticipate (luglio-dicembre)**.

Il contributo potrà essere accreditato sul conto corrente intestato al richiedente (nella domanda debbono essere indicate le coordinate bancarie) e può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall'INPS. La data di presentazione non incide sui tempi di erogazione del contributo.

## **DECADENZA**

Il diritto all'assegno cessa dal 1° di gennaio dell'anno in cui viene a mancare il requisito economico e dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito della composizione del nucleo.

## **COME PRESENTARE LA DOMANDA?**

Il modulo per la presentazione della domanda deve essere ritirato presso lo sportello dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Parabiago e consegnato, debitamente compilato in ogni sua parte, all'Ufficio protocollo.

L'assegno può essere richiesto tutti gli anni fino a quando permangono i requisiti reddituali d'accesso e sono presenti tre figli minori nel nucleo (*il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo*).

**La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la prestazione (assegno al nucleo relativo all'anno 2021: da presentare entro il 31 gennaio 2022).**

## **ALLA DOMANDA DEVONO ESSERE TASSATIVAMENTE ALLEGATI:**

- copia documento di identità in corso di validità
- copia codice IBAN per l'accredito del contributo
- per i cittadini extracomunitari: titolo di soggiorno in corso di validità (allegare l'eventuale copia della raccomandata attestante l'effettiva richiesta di rinnovo)

### **NOTA BENE:**

- per i figli minori non nati in Italia: allegare atto di nascita in copia conforme all'originale, che deve essere:

#### **LEGALIZZATO:**

a) dall'Autorità Consolare Italiana all'estero (art. 33 D.P.R. 445/2000)

b) con Apostille prevista dalla Convenzione dell'Aia (se lo Stato ha aderito a tale convenzione)

**TRADOTTO IN LINGUA ITALIANA** conforme al testo straniero (art. 22 D.P.R. 396/2000):

a) dall'Autorità Consolare Italiana all'estero

b) o da un traduttore con firma legalizzata sempre dal Consolato o con Apostille

*Se lo Stato ha aderito alla Convenzione di Vienna del 1976 l'estratto di nascita viene rilasciato su modello plurilingue, esente da legalizzazione*

**LE DOMANDE INCOMPLETE O PRIVE DEI DOCUMENTI SOPRA CITATI NON SARANNO CONSIDERATE VALIDE.**

### **PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL COMUNE DI PARABIAGO:**

<i>Telefonicamente:</i> Ufficio Servizi Sociali Tel. 0331/406029	<i>Presso lo sportello dei Servizi Sociali – negli orari di apertura al pubblico:</i> <b>MATTINO:</b> LUN-MAR-GIO-VEN: dalle 9:00 alle 12:15 MER: dalle 11:00 alle 13:30 <b>POMERIGGIO:</b> LUN: dalle 16:45 alle 18:15
--	--